



**Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Bari**

# NOVITÀ FISCALI 2018



## La legge di bilancio 2018 e il Collegato Fiscale

BARI, Giovedì 26 Aprile 2018 - Ore 14:30 – 19:30  
Hotel Excelsior Congressi, Via Giulio Petroni n. 15 - Bari



**Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Bari**

# NOVITÀ IN MATERIA DI IVA



**Adriana ADRIANI- Consigliere Tesoriere UGDCEC di Bari**



# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# SPLIT PAYMENT

**art.1 c. 629 lett.b)  
L.23.12.2014 n. 190**

- Introduce art.17-ter DPR 633/72 con decorrenza dal 1.1.2015

**art. 1 del DL  
24.4.2017 n. 50**

- soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
- soggetti destinatari di tali operazioni

**art. 3 del DL  
16.10.2017 n. 148**

- Ampliamento soggettivo dal 1.1.2018






## **SPLIT PAYMENT – normativa in vigore dal 2015**

La circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1 ha chiarito che sono assoggettate allo speciale meccanismo di “*split payment*” le operazioni effettuate nei confronti:

- dello **Stato**;
- degli **organi dello Stato**, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica (ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- degli **Enti pubblici territoriali** (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni) e dei consorzi tra essi costituiti *ex art.* 31 del DLgs. 267/2000;
- delle **Camere di Commercio** e delle **Unioni regionali delle Camere di Commercio**;
- degli **Istituti universitari**;
- delle **Aziende sanitarie locali**;
- degli **Enti ospedalieri**, ad eccezione degli Enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera poiché operano in regime di diritto privato;
- degli **Enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati ai soggetti del Servizio sanitario nazionale e che si sostituiscono alle Aziende sanitarie locali** e agli enti ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di questi;
- degli Enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico (**IRCCS**);
- degli Enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia **IPAB** (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e **ASP** (Aziende pubbliche di servizi alla persona);
- degli Enti pubblici di previdenza (**INPS, Fondi pubblici di previdenza**).







## **SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO SOGGETTIVO 2017**

L'art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50 ha modificato l'art. 17-ter del DPR 633/72, disponendo l'applicazione del meccanismo dello *split payment* – oltre che alle operazioni nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, come definite dall'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni – anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate, ai sensi dell'art. 2359 co. n. 1 c.c., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., dalle società di cui alle lett. a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lett. d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196;
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.



**N.B. Si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1.7.2017**



## **SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO SOGGETTIVO 2017**

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.11.2017, n. 27/E ha evidenziato che nell'ambito applicativo soggettivo dello split payment sono individuabili le seguenti **2 macro categorie**:

**1.**

**PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, [WWW.INDICEPA.GOV.IT](http://WWW.INDICEPA.GOV.IT) senza considerare i soggetti classificati nella categoria «Gestori di pubblici servizi».







## SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO SOGGETTIVO 2017

2.

### SOCIETA' CONTROLLATE / QUOTATE

Controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri

Società aventi il **controllo di diritto o di fatto**, disponendo, rispettivamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa, ossia tale da orientare le decisioni.

Controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni

Società aventi il **controllo di diritto**, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Controllate direttamente o indirettamente dalle predette società

Società in cui le controllate direttamente dalle PA centrali o locali hanno a loro volta, direttamente o indirettamente, il **controllo di diritto**, disponendo della maggioranza dei voti.

Quotate nella Borsa Italiana

Va fatto riferimento all'Indice FTSE MIB al 24.4.2017 x 2017



## **SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO OGGETTIVO 2017**


**Articolo 17 Ter - DPR 26 ottobre 1972, n. 633**

...

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni e servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito*

Continuano ad essere escluse dall'ambito applicativo dello *split payment*, fra le altre, le operazioni:

- non documentate da fattura;
- soggette a *reverse charge* (ossia le operazioni per le quali il cessionario o committente è debitore d'imposta);
- soggette a regimi speciali di determinazione dell'IVA (es. regime monofase dell'editoria *ex art. 74* del DPR 633/72, regime del margine *ex artt. 36 ss.* del DL 41/95, ecc.).






## **SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO SOGGETTIVO 2018**

A partire dal 1.1.2018, le disposizioni in materia di *split payment* si applicano alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 0b) fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche** di cui al co. 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 2 c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;**
- b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c);**
- c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al co. 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b);**
- d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al co. 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.**






## **SPLIT PAYMENT – AMPLIAMENTO SOGGETTIVO 2018**

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi dei **soggetti interessati allo split payment dall'1.1.2018** ([http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/)). In tale sede è possibile “ricercare” i soggetti interessati tramite il codice fiscale. In particolare sono disponibili i seguenti 6 elenchi:

- Società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, primo comma, n. 2 del codice civile);
- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali;
- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali;
- Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Come sopra accennato per l'individuazione delle Pubbliche amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica va fatto riferimento all'elenco disponibile sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).





## SPLIT PAYMENT - APPLICAZIONE

SITUAZIONE / EVENTO		APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
Sussistenza in corso d'anno del controllo / partecipazione / inclusione nell'Indice FTSE MIB	entro il 30.9	dall'1.1 dell'anno successivo
	dall'1.10	dall'1.1 del secondo anno successivo
Venir meno in corso d'anno del controllo / partecipazione / inclusione nell'Indice FTSE MIB	entro il 30.9	fino al 31.12 dell'anno
	dall'1.10	fino al 31.12 dell'anno successivo



## **SPLIT PAYMENT – VERSAMENTO IMPOSTA DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE**


Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 23.1.2015, come sostituito dal DM 27.6.2017, per le fatture relative ad operazioni soggette a split payment, emesse a partire dall'1.7.2017, il momento di esigibilità dell'imposta:

- coincide con il momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente;
- può essere anticipato, in via opzionale, dal soggetto acquirente:
  1. al momento di ricezione della fattura;
  2. ovvero al momento di registrazione della medesima.

Per le Pubbliche Amministrazioni non titolari di partita IVA sono confermate le modalità di versamento dell'imposta entro il 16 di ciascun mese con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Invece, per le Pubbliche Amministrazioni identificate ai fini IVA che agiscono nell'ambito di attività commerciali, nonché per le società di cui all'art. 17-ter, co. 1-bis del DPR 633/72, vengono previste due modalità alternative di versamento:

- mediante F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l'esigibilità, senza possibilità di compensare l'IVA a credito;
- annotando le fatture sia sul registro degli acquisti che sul registro delle vendite, e computando l'imposta nell'ambito della liquidazione IVA periodica.







## SPLIT PAYMENT - SANZIONI

### VIOLAZIONI FORNITORI



Fatture emesse senza l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", è applicata la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 8.000,00 euro (art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97).

### VIOLAZIONI ACQUIRENTI



Alle Pubbliche Amministrazioni e alle società interessate dalla disciplina dello *split payment* che omettono o ritardano il versamento dell'IVA all'Erario per conto del fornitore è irrogata la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente, salva l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 13 del DLgs. 471/97.






## **SPLIT PAYMENT - SANZIONI**

**NESSUNA SANZIONE PER I COMPORTAMENTI DIFFORMI PRECEDENTI ALLA CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 7.11.2017 N. 27 SE:**

- ❖ sono state emesse fatture addebitando erroneamente l'IVA con il regime ordinario nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi relativi alla disciplina dello split payment; in detta ipotesi l'IVA potrà essere assolta con le modalità ordinarie;
- ❖ sono state emesse fatture, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi, applicando erroneamente il meccanismo dello split payment nei confronti di soggetti non presenti nei citati elenchi; in tal caso, la Pubblica Amministrazione o la società acquirente può ottemperare agli adempimenti previsti dal DM 23.1.2015 per la liquidazione del tributo, dandone evidenza al fornitore, anche cumulativamente.

**COMPORTAMENTI DIFFORMI SUCCESSIVI ALLA CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 7.11.2017 N. 27 DEVONO ESSERE RETTIFICATI CON:**

- ❖ emissione di apposita nota di variazione ex art. 26 co. 3 del DPR 633/72 e di un nuovo documento contabile corretto;
- ❖ emissione di un'unica nota di variazione che, riferendosi puntualmente a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla Pubblica Amministrazione o società acquirente il corretto trattamento da riservare all'imposta ivi indicata.





# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# FATTURAZIONE ELETTRONICA

I c. 909-917 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), prevedono l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica:

- per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019;
- in via anticipata, dall'1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.





## **FATTURAZIONE ELETTRONICA - Modalità di trasmissione**

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

1. operare direttamente sul Sistema;
2. avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.





## FATTURAZIONE ELETTRONICA - Regime sanzionatorio

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 c.1 del DLgs. 471/97



**IL 90% E IL 180%  
DELL'IMPOSTA NON  
CORRETTAMENTE  
DOCUMENTATA**

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.



## FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1.1.2019

### Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Comunicazione dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica).


Non saranno oggetto di comunicazione:

1. i dati delle bollette doganali ricevute;
2. i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
**(In caso di omessa o errata**  
**comunicazione nuovo co. 2-quater**  
**dell'art. 11 del DLgs. 471/97)**

- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.








# FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1.1.2019

## Semplificazioni

1. l'abrogazione dell'art. 21 del DL 78/2010, che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
2. previsto uno speciale programma di assistenza online a favore degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73 (sulla base dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere):
  - ❖ gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
  - ❖ una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - ❖ le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.







# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

I c. 920 -927 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno previsto alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare:

- l'abrogazione del DPR n. 444/97, con la conseguente **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;
- la modifica dell'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la **fattura elettronica**”;
- l'**obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.





## **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**


**DETRAZIONE IVA** (l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72)

**DEDUZIONE COSTO** (co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR)

PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A DECORRERE DALL'1.7.2018

**SOLO SE  
PAGAMENTO CON**

1. assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
2. mezzi di pagamento elettronici previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
  - ❖ addebito diretto;
  - ❖ bonifico bancario / postale;
  - ❖ bollettino postale;
  - ❖ carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.





## **ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE**

### **PER CREARE LA FATTURA ELETTRONICA È NECESSARIO:**

- ⇒ Accedere al *Sistema di Interscambio* e scegliere l'utenza di lavoro;
- ⇒ Generare la fattura elettronica;
- ⇒ Selezionare il formato della fattura elettronica;
- ⇒ Sulla base dell'opzione scelta è possibile generare una nuova fattura, visualizzare l'ultima fattura generata e archiviata e importare la fattura da *file XML*;
- ⇒ Firmare digitalmente ciascuna fattura al fine di garantire l'integrità e l'autenticità del file XML inviato e della marcatura temporale.

**Automatismo nell'emissione di una fattura elettronica sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta o dal contactless e magari semplicemente aggiungendo il numero della partita Iva dell'acquirente???**



# MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DEI CORRISPETTIVI

Il *workshop* del 22 marzo 2018 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha chiarito che la trasmissione telematica obbligatoria dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, deve avvenire con cadenza giornaliera, transitando dal Portale Unico Doganale (PUD). Duplice valenza del tracciato dei dati trasmesso attraverso il PUD

Comunicazione dei  
corrispettivi delle cessioni  
di carburante effettuate nei  
confronti di consumatori  
finali

Trasmissione dei dati  
necessari alla tenuta del  
*registro di carico e scarico*  
dei carburanti in formato  
digitale



# MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA DEI CORRISPETTIVI

ADM e AdE hanno definito un unico tracciato di interscambio per l'acquisizione giornaliera .

Il tracciato unico va trasmesso via Portale Unico Dogane (PUD) e getta le basi per semplificare e razionalizzare gli adempimenti in capo ai gestori dei distributori di carburante secondo il paradigma ONCE.

IL PARADIGMA *ONCE ONLY* BASATO SULL'ASSUNTO PER IL QUALE  
***“UN SOLO INVIO E UN SOLO CONTROLLO INTEGRATO”***





# STEP OPERATIVI

**ENTRO IL 31.3.2018**

Pubblicazione del **TRACCIATO UNICO** di interscambio telematico sul sistema di addestramento/validazione dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli.

**ENTRO IL 30.4.2018**

Predisposizione e diramazione del Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, d'intesa con il Direttore dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico.

**ENTRO IL 30.4.2018**

Messa a disposizione dell'ambiente di addestramento/validazione Agencia Dogane e Monopoli per i test di acquisizione del tracciato unico.

**DAL 1 LUGLIO 2018**

Graduale operatività del sistema: le Ghost Station saranno pioniere in quanto in grado di fornire automaticamente le informazioni necessarie ad alimentare il tracciato unico





# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)

L'art. 1-ter co. 1-2 del DL 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172, c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018”:

- ha introdotto, con riguardo alla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016), la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale, limitando il numero delle informazioni, nonché la possibilità di inviare in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute, di importo inferiore a 300,00 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati del documento riepilogativo;
- ha previsto la non applicazione delle sanzioni amministrative (di cui all'art. 11 co. 1 e 2-*bis* del DLgs. 471/97) per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alla comunicazione obbligatoria e opzionale effettuata per il primo semestre 2017, qualora i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.





## COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)

Trasmissione dei dati con cadenza trimestrale	Scadenza
1° trimestre 2018	31.5.2018
2° trimestre 2018	1.10.2018
3° trimestre 2018	30.11.2018
4° trimestre 2018	28.2.2019

Trasmissione dei dati con cadenza semestrale	Scadenza
1° semestre 2018	1.10.2018
2° semestre 2018	28.2.2019





## COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO) - SEMPLIFICAZIONI

1. Il **CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE** dei dati delle fatture emesse e ricevute può essere limitato ai seguenti dati:

- partita IVA del cedente/prestatore o cessionario/committente soggetti passivi;
- codice fiscale del cessionario/committente che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- data e numero della fattura;
- base imponibile IVA;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.


È possibile, pertanto, non indicare i dati anagrafici di dettaglio (es. denominazione, ragione sociale e sede) delle controparti coinvolte nell'operazione.

2. Con riguardo alle **FATTURE EMESSE E RICEVUTE DI IMPORTO INFERIORE A 300,00 EURO**, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

I dati da comunicare per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse/ricevute sono i seguenti:

- numero e data del documento / di registrazione;
- partita IVA del cedente o prestatore / cessionario o committente;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata e imposta (o tipologia dell'operazione, se l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento).

L'Agenzia delle Entrate, Telefisco dell'1.2.2018, ha precisato che l'importo di 300,00 euro è comprensivo di IVA.





# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# REGISTRI IVA ELETTRONICI

L'art. 19-octies co. 6 del DL 148/2017 convertito introduce una deroga all'art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357, disponendo che, nel rispetto di alcune condizioni, la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini previsti, ossia anche oltre il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui si riferiscono i dati dei registri.



La semplificazione è contenuta nel nuovo co. 4-quater dell'art. 7 del DL 357/94 e si applica limitatamente alla tenuta dei seguenti registri:

- **registro IVA delle vendite ex art. 23 del DPR 633/72;**
- **registro IVA degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72.**





## REGISTRI IVA ELETTRONICI

In assenza della trascrizione su carta, la regolarità dei suddetti registri tenuti mediante sistemi elettronici è riconosciuta, anche oltre i termini di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- ❖ risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- ❖ siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La semplificazione non si applica, invece, agli altri registri previsti nell'ambito della disciplina IVA (es. registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72).

Per questi ultimi e per gli altri registri contabili tenuti mediante sistemi elettronici continuerà ad applicarsi la regola di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, per cui, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la tenuta degli stessi sarà considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa.

**N.B. In assenza di uno specifico termine di decorrenza, la nuova disposizione ha efficacia a partire da dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017.**





# Novità in materia di IVA

- ❖ SPLIT PAYMENT
- ❖ FATTURAZIONE ELETTRONICA
- ❖ ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE
- ❖ COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE (SPESOMETRO)
- ❖ REGISTRI IVA ELETTRONICI
- ❖ ALIQUOTE IVA





# RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA DAL 2019

Sono confermate per l'anno 2018:

l'aliquota IVA ordinaria in misura  
pari al 22%



al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019;  
al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020;  
al 25%, a decorrere dall'1.1.2021.

l'aliquota IVA ridotta in misura  
pari al 10%



all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019;  
al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.

**Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.**





***Grazie per l'attenzione!***

**Adriana ADRIANI**

***[aadriani@studioadriani.it](mailto:aadriani@studioadriani.it)***

***[www.studioadriani.it](http://www.studioadriani.it)***

